

REMIT - Regolamento UE n. 1227/2011

Istituzione del Registro nazionale degli operatori di mercato

Rosita Carnevalini

Direttore

Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli

Milano, 26 marzo 2015



Perché REMIT

Dalle *Premesse* del Regolamento

Rafforzare la fiducia
nei mercati

«È importante assicurare che i consumatori e altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato».

Perimetro europeo



«i mercati dell'energia all'ingrosso dell'Unione sono sempre più interconnessi. Gli abusi di mercato in uno Stato membro si ripercuotono spesso non solo sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas naturale oltre i confini nazionali, ma anche sui prezzi al dettaglio per i consumatori e le microimprese...».



Perché REMIT

Dalle *Premesse* del Regolamento

Specificità dei settori elettrico e gas



«..la legislazione in vigore potrebbe non trattare in maniera adeguata le questioni di integrità nei mercati dell'elettricità e del gas» e occorre «..valutare la definizione di un adeguato quadro legislativo concepito su misura per il settore dell'energia che.. tenga conto delle condizioni settoriali specifiche che non sono contemplate in altre direttive e regolamenti.».

Uniformità delle regole

«Attualmente, in alcuni dei più importanti mercati dell'energia, i comportamenti che potrebbero pregiudicarne l'integrità non sono vietati in modo esplicito».



REMIT in estrema sintesi

Regolamento UE n. 1227/2011



Divieto di insider trading
(art. 3)

Divieto di manipolazione di mercato (art. 5)



Obbligo di pubblicazione delle «inside information»

Obbligo di fornire registro delle operazioni o di reporting



ACER

- Monitora tutte le transazioni all'ingrosso di energia elettrica e gas naturale
- Individua le transazioni "sospette"
- Segnala i casi sospetti di violazione del regolamento alle Autorità nazionali

Autorità nazionale

- È incaricata dell'*enforcement* del REMIT
- Effettua le indagini per accertare le violazioni
- Adotta i provvedimenti necessari in caso di accertamento di una violazione
- Definisce la disciplina sanzionatoria ed eroga le sanzioni amministrative



Il sistema di monitoraggio dei mercati energetici all'ingrosso

Operatori che effettuano
transazioni soggette
all'obbligo di *reporting*

Operatori di
mercato



Dettagli di tutte
le transazione
effettuate



Reporting
entites



ACER
ARIS System

Segnalazione
di un sospetto
di violazione



Autorità nazionali
di regolazione
(NRA)



Autorità nazionali
antitrust

Autorità Europea di
vigilanza sui
mercati finanziari
(ESMA)

- Trasmission System Operators (TSO)
- Organized Market Places (OMP)
- Altri soggetti delegati




Il Registro Europeo degli Operatori

- Gli operatori di mercato che effettuano operazioni da segnalare ad ACER hanno l'**obbligo di registrazione** (art. 8 del REMIT).
- Le Autorità nazionali sono responsabili della costituzione e dell'aggiornamento dei rispettivi Registri Nazionali.
- Ciascun Registro Nazionale è collegato al Registro Europeo, costituito e aggiornato da ACER.
- L'operatore ha accesso al Registro Nazionale, ciascun Registro Nazionale «dialoga» con il Registro Europeo. Non è previsto l'accesso degli operatori al Registro Europeo.
- Un Operatore di Mercato, anche se opera su mercati di diversi Paesi Membri, si registra su un solo Registro Nazionale.
- ACER ha messo a disposizione delle Autorità nazionali **tre sistemi alternativi** per l'interfacciamento tra Registri Nazionali e Registro Europeo.



L'architettura dei Registri



La scelta italiana



La delibera n. 86/2015

- Con la deliberazione 5 marzo 2015, 86/2015/E/com, l'Autorità ha istituito il Registro nazionale degli operatori di mercato ai sensi dell'articolo 9 del REMIT.
- Il Registro REMIT è disponibile per l'iscrizione a partire dal 17 marzo 2015.
- Il Registro è stato sviluppato all'interno della Anagrafica Operatori dell'Autorità, in modo tale da minimizzare l'onere amministrativo per i soggetti già iscritti all'Anagrafica, i quali, pertanto, non saranno tenuti ad effettuare un nuovo accreditamento, né ad inviare informazioni già nella disponibilità dell'Autorità.
- Allegato alla delibera n. 86/2015 c'è il Manuale di funzionamento e uso del Registro, che specifica modalità e tempistiche relative all'obbligo di registrazione, nonché all'accesso e all'utilizzo del Registro REMIT.



Cronoprogramma

